Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 18 luglio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 19 maggio 1941-XIX, n. 637.
Assegnazione di una indennità al Consigliere presso la Regia ambasciata in Berlino che riveste il grado di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto-legge 26 febbraio 1934-XII, n. 425, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1195;
Visto il Nostro decreto 26 febbraio 1934-XII, n. 426, e successive modificazioni;
Visto il Nostro decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2068, convertito nella legge 23 marzo 1937-XV, n. 638;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data facoltà al Ministro per gli affari esteri di assegnare, con suo proprio decreto al Consigliere presso la Nostra Ambasciata in Berlino che rivesta il grado di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario, un'indennità annuale massima di L. 60.000 fino al 31 dicembre 1941.

Il presente decreto ha effetto dal 1° settembre 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, foglio 47. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 maggio 1941-XIX, n. 638.

Assegnazione di una indennità al Consigliere presso la Regia ambasciata di Washington che riveste il grado di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto-legge 26 febbraio 1934-XII, n. 425, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1195;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al Ministro per gli affari esteri di assegnare con suo proprio decreto, al Consigliere presso la Regia Ambasciata di Washington che rivesta il grado di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario un'indennità annuale massima di L. 60.000 fino e non oltre il 31 dicembre 1941-XX.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 48. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 maggio 1941-XIX, n. 639.

Costituzione presso il Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi di tre Direzioni generali e presso il Ministero degli affari esteri di un Ufficio intendenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto 18 aprile 1939-XVII, n. 624, relativo all'istituzione presso il R. Ministero degli affari esteri del Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi;

Visti i Regi decreti 25 agosto 1932-X, n. 1086, e 5 ottobre 1939-XVII, n. 1746, relativi all'organizzazione dell'Amministrazione centrale degli affari esteri;

Ritenuta la necessità di istituire presso il Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi tre Direzioni generali ripartite complessivamente in otto uffici, e un Servizio stampa, propaganda e turismo;

Ritenuta la necessità di istituire presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri un Servizio intendenza;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi è costituito da tre Direzioni generali ripartite complessivamente in otto uffici, e da un Servizio, denominati e composti come appresso:

1) Direzione generale degli affari generali e politici per l'Albania, con tre uffici;

2) Direzione generale degli affari economici e delle opere pubbliche per l'Albania, con tre uffici;

3) Direzione generale degli affari amministrativi e del personale per l'Albania, con due uffici;

4) Servizio stampa, propaganda e turismo.

Art. 2.

È istituito presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri un Servizio intendenza.

Art. 3.

Il numero complessivo dei Servizi e degli Uffici dell'Amministrazione centrale degli affari esteri è fissato pertanto in 39.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 49. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 maggio 1941-XIX, n. 640.

Aggiunta alla tabella A allegata al R. decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, concernente la misura degli assegni e delle relative percentuali di aumento al personale in servizio nei Regi uffici diplomatici e consolari all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 26 febbraio 1934-XII, n. 425, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1195;

Visto il Nostro decreto 26 febbraio 1934-XII, n. 426, e successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto-legge 29 ottobre 1936-XIV, n. 2068, convertito nella legge 23 marzo 1937-XV, n. 636;

Visto il Nostro decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1708;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella A allegata al R. decreto-legge 26 febbraio 1934-XII, n. 425, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1195, dopo i secondi e terzi cancellieri, è fatta la seguente aggiunta:

	Assegni locali annui lordi (base)	Aumento percentuali
Archivisti all'estero	14.500	15, 30, 45, 60, 70, 85, 100, 125, 150

Detto assegno è inoltre aumentato delle percentuali previste dal citato R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XIV, n. 2068, convertito nella legge 23 marzo 1937-XV, n. 636.

Art. 2.

Con Nostro decreto, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze, verranno determinate le sedi alle quali sono da attribuire gli eventuali aumenti percentuali di cui all'art. 1.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, del citato R. decreto-legge 26 febbraio 1934-XII, n. 425, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1195, in quanto applicabili, sono estese al personale di cui all'art. 1 del presente decreto.

L'indennità di sistemazione prevista dal precitato art. 12 non potrà superare il limite di L. 30.000 aumentato eventualmente del quindici o del venti per cento, in rapporto alla situazione di famiglia dell'archivista all'estero.

Art. 4.

Sono applicabili agli archivisti all'estero le disposizioni dell'ordinamento della carriera diplomatico-consolare relative all'aumento, ai soli riguardi della pensione di riposo, di 4 o di 6 dodicesimi del servizio prestato nelle residenze riconosciute disagiate per il personale diplomatico-consolare.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 50. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 maggio 1941-XIX, n. 641.

Indennità di rappresentanza al Luogotenente generale per l'Albania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1103;
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Nostro Luogotenente generale per l'Albania verrà corrisposta un'indennità di annue L. 500.000.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 13 luglio 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1941-XIX
Atti del Governo registro 435, *foglio* 46. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 maggio 1941-XIX, n. 642.

Norme per l'esame di promozione al grado 8° nel ruolo dei Commissari consolari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il Nostro decreto 29 gennaio 1940-XVIII, n. 108;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esame per la promozione al grado 8° (Commissario consolare capo) del ruolo dei Commissari consolari consta di quattro prove scritte sulle seguenti materie:

1° diritto amministrativo;
2° contabilità di Stato;
3° servizio consolare con particolare riguardo alle mansioni proprie dei Commissari consolari;
4° traduzione dall'italiano in lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Art. 2.

Il concorso è indetto con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e della pubblicazione del bando sarà data comunicazione telegrafica alle Regie Rappresentanze dilomatiche e consolari presso le quali trovansi in servizio funzionari che siano in possesso dei requisiti occorrenti per partecipare al concorso.

Il termine per la presentazione della domanda di ammissione non può essere inferiore a trenta giorni da quello della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno per i candidati in servizio al Ministero e da quello dell'avvenuta comunicazione telegrafica per i candidati in servizio presso le Regie Rappresentanze diplomatiche e consolari.

I Commissari consolari di grado 9° e 10° i quali alla data del decreto che bandisce il concorso siano in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del R. decreto 29 gennaio 1940-XVIII, n. 108, e che intendano parteciparvi, debbono presentare domanda in via gerarchica al Ministero degli affari esteri nel termine stabilito.

Per i candidati in servizio all'estero tale domanda può essere presentata al Capo della Regia Rappresentanza dalla quale il funzionario dipendente, che dell'avvenuta presentazione darà telegrafica notizia al Ministero.

Il Ministro per gli affari esteri, con suo decreto, stabilisce quali siano i funzionari ammessi al concorso e fissa la data di svolgimento delle prove.

Art. 3.

Le prove hanno luogo in Roma, nella sede del Ministero degli affari esteri.

Il Ministro può disporre che tali prove per i concorrenti in servizio all'estero abbiano luogo presso i Regi uffici dove i medesimi prestano servizio; in tal caso la diramazione dei temi può essere fatta per telegrafo ai capi degli uffici stessi che invigileranno sullo svolgimento dell'esame.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice del concorso per la promozione al grado 8° è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un presidente il quale deve appartenere al ruolo diplomatico-consolare ed avere un grado non inferiore al 4° e di quattro membri dei quali tre scelti fra i funzionari della carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore al 6° ed uno scelto fra i professori universitari.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore all'8°.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso è formata dalla Commissione di avanzamento di cui all'art. 5 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862, sulla base dei punti da essa assegnati per i titoli speciali di servizio e di quelli conseguiti dal candidato nell'esame.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale.

Art. 6.

Per tutto quanto non è previsto specificatamente nel presente decreto saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto ha vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, foglio 45. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 maggio 1941-XIX, n. 643.
Inquadramento nella terza categoria dei maestri di ruolo in servizio nel comune di Apuania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, sul passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi;
Veduto il R. decreto-legge 16 dicembre 1938-XVII, n. 1860, sulla fusione dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso in un unico comune denominato « Apuania »;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Veduto il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le scuole elementari del comune di Apuania, costituite con R. decreto-legge 16 dicembre 1938-XVII, n. 1860, dalla fusione degli ex comuni di Massa, Carrara e Montignoso, sono da considerarsi di terza categoria.

Art. 2.

I maestri di ruolo che al 1° gennaio 1939-XVII prestavano servizio nelle scuole elementari del comune di Apuania sono inquadrati nella terza categoria a decorrere dalla data medesima.

I suddetti sono collocati nel ruolo della terza categoria secondo la loro anzianità di servizio di ruolo ed iscritti nelle varie classi di stipendio secondo le norme contenute nel primo comma dell'art. 26 del R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, foglio 52. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 giugno 1941-XIX, n. 644.

Concessione della esenzione venticinquennale dalle imposte sui fabbricati per l'attuazione del piano regolatore di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35;

Vista la legge 24 marzo 1932-X, n. 355, e successive modificazioni, relativa al piano regolatore di Roma;

Vista la domanda n. 06075 del 28 aprile 1941-XIX con la quale il Governatore di Roma in base alla propria deliberazione n. 1019 del 27 marzo 1941-XIX ha chiesto ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1210, e del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35, che sia stabilita la concessione della esenzione temporanea delle imposte e sovrimposte sui fabbricati per le nuove costruzioni e ricostruzioni eseguite sulle seguenti aree comprese nel corrispondente piano particolareggiato n. 32 della zona compresa fra via Appia Nuova, la ferrovia, via Latina, e Villa Lazzaroni approvato con i Regi decreti 19 aprile 1934-XII registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1934, reg. 6 Lavori pubblici, foglio 249, e 4 aprile 1940-XVIII registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1940-XVIII, reg. 8 Lavori pubblici, foglio 239:

1) lotto di terreno delimitato dalla via Gino Capponi e dal prolungamento di via Francesco Valesio distinto in catasto alla mappa n. 1 con i nn. 2347 e 3576 parte;

2) lotto di terreno delimitato dalla via Raffaele De Cesare, via Luigi Cibrario, via Cesare Baronio e nuova via di piano regolatore;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Sato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per tutte le zone di piano regolatore specificate nella deliberazione governatoriale riportata nelle premesse del presente decreto, è concessa la esenzione dalla normale imposta sui fabbricati e dalla relativa sovrimposta comunale e provinciale per il periodo di anni 25, ai privati ed agli enti di qualsiasi specie, comprese le società cooperative, che nel termine di anni cinque decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno inizino la costruzione di case per abitazioni civili, uffici, negozi, ovvero la demolizione e la ricostruzione di edifici, per adattarli ai nuovi allineamenti stabiliti dal piano suddetto, sempreché le opere abbiano termine nel periodo di anni tre dall'inizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 51. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 aprile 1941-XIX.

Modificazioni ad alcuni decreti Reali relativi alla temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti 25 agosto 1940-XVIII, 3 ottobre 1940-XVIII, 25 novembre 1940-XIX e 5 dicembre 1940-XIX, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 12 settembre 1940-XVIII, registro n. 12 Marina, foglio n. 155; il 26 ottobre 1940-XVIII, registro n. 14 Marina, foglio n. 432; il 14 dicembre 1940-XIX, registro n. 17 Marina, foglio n. 26 e 3 gennaio 1941-XIX, registro n. 1 Marina, foglio n. 24, e successive modificazioni, riguardanti inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 1° settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1940-XVIII, registro n. 12 Marina, foglio n. 386, e successive modificazioni, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 16 novembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1940-XIX, registro n. 16 Marina, foglio n. 445, e successive modificazioni, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I Regi decreti 25 agosto, 3 ottobre, 25 novembre, 5 dicembre, 1° settembre e 16 novembre 1940, relativi alla inscrizione, in via temporanea, nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, sono modificati rispettivamente come segue:

a) nel R. decreto 25 agosto 1940-XVIII, nella parte relativa al motopeschereccio *Triglia* di stazza lorda tonn. 46,41, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Tallevi Celso con sede a Fano, sono aggiunte le parole: « e dal 13 marzo 1941 dell'armatore Tallevi Gino con sede a Fano »;

b) nel R. decreto 3 ottobre 1940-XVIII, nella parte relativa al motopeschereccio *Pier Giorgio,* alle parole: « degli armatori Guidotti Luigi e Pietro con sede a S. Benedetto del Tronto » sono aggiunte le altre: « e dal 26 marzo 1941 dell'armatore Guidotti Luigi con sede a S. Benedetto del Tronto »;

c) nel R. decreto 25 novembre 1940-XIX, modificato dal R. decreto 6 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1941, registro n. 1 Marina, foglio n. 306, nella parte relativa al motopeschereccio *Aurelia Madre,* alle parole: « dell'armatore Accornero Giovanni con sede a San Remo » sono aggiunte le altre: « e dall'11 febbraio 1941 dell'armatore Salvo Nicola Maurizio con sede a San Remo », e nella parte relativa al motopeschereccio *San Pietro II* alle parole: « degli armatori Girolami Adamo, Torquati Benedetta, Rosetti Nicola con sede a S. Benedetto del Tronto »

sono aggiunte le altre: « e dal 10 febbraio 1941 dell'armatore Torquati Benedetta con sede a S. Benedetto del Tronto »;

d) nel R. decreto 5 dicembre 1940-XIX, nella parte relativa al piropeschereccio *Vigilante* alle parole « proprietario Gobbetti Roberto di Alessandro » sono sostituite le altre: « proprietario Giobetti Roberto di Alessandro »;

e) nel R. decreto 1° settembre 1940-XVIII, nella parte relativa al piroscafo *Ilvania* alle parole: « dell'armatore Romano Raffaello » sono sostituite le altre: « dell'armatore Romano Raffaele »;

f) nel R. decreto 16 novembre 1940-XIX, nella parte relativa al motoveliero *Maria F.* alle parole: « dell'armatore Martorano Antonino con sede a Gela » sono sostituite le altre: « dell'armatore Martorana Maria Cristina con sede a Gela ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1941-XIX
Registro n. 6 Marina, foglio n. 380. — VENTURI

(2798)

REGIO DECRETO 19 maggio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Fiume Morto » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 30 marzo 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Fiume Morto », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Abbate Giovanni Battista, Francesco, Giovanni, Marta, Giuseppina, fratelli e sorelle fu Antonio, al foglio di mappa 9, particella 11, per la superficie complessiva di Ha. 0.33.12 e con l'imponibile di L. 33,12.

Il sopradescritto fondo è denominato « Fiume Morto », e confina con la proprietà di Abbate Antonio fu Francesco, di Abbate Agnese fu Francesco, di Gravante Antonio fu Francesco, di D'Ambrosca Vincenzo fu Catiello;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 5 maggio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Fiume Morto » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 700 (settecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1941-XIX
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 103. — D'ELIA

(2736)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 giugno 1941-XIX.

Riconoscimento della notevole importanza industriale del comune di Dalmine (Bergamo).

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la proposta del prefetto di Bergamo che il comune di Dalmine, la cui popolazione è inferiore ai 25 mila abitanti, sia riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo;

Ritenuto che l'istruttoria disposta ha addimostrato la fondatezza di tale proposta, confermando sia la notevole attrezzatura industriale del Comune anzidetto, sia l'entità del flusso immigratorio che vi si verifica e che non vi può trovare adeguato collocamento;

Su conforme avviso espresso dal Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria;

Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

Il comune di Dalmine, in provincia di Bergamo, è riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092.

Il prefetto ed il podestà interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 20 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2814)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 giugno 1941-XIX.

Riconoscimento della notevole importanza industriale del comune di Treviglio (Bergamo).

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la proposta del prefetto di Bergamo che il comune di Treviglio la cui popolazione è inferiore ai 25.000 abitanti, sia riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo;

Ritenuto che l'istruttoria disposta ha addimostrato la fondatezza di tale proposta, confermando sia la notevole attrezzatura industriale del Comune suddetto, sia l'entità del flusso immigratorio che vi si verifica e che non vi può trovare adeguato collocamento;

Su conforme avviso espresso dal Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria;

Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

Il comune di Treviglio, in provincia di Bergamo, è riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939, n. 1092.

Il prefetto e il podestà interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 20 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2813)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 luglio 1941-XIX.

Sostituzione di membri nel Consiglio di amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 287, che istituisce l'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.);

Visto il decreto 13 maggio 1940-XVIII e 9 gennaio 1941-XIX, con i quali fu costituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze;

Decreta:

Il dott. Federico Anselmo ed il rag. Luciano Gottardi sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani in sostituzione, rispettivamente, dell'ing. Giovanni Bruni e del cav. Camillo Nedey Perrier.

Roma, addì 13 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2834)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1941-XIX.

Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Ragusa agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Vista l'unita tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Ragusa, predisposta allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni;

Ritenuto che tale ripartizione è stata fatta con riguardo alla ubicazione, all'importanza ed al numero dei Comuni;

Decreta:

È approvata l'unita tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Ragusa allo scopo di determinare i turni delle verificazioni quinquennali, da eseguirsi in detti Comuni per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153.

I turni quinquennali di verificazione si inizieranno negli anni indicati nella tabella per ogni gruppo di Comuni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Ragusa, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I
(Prima verificazione: anno 1942)

1) Acate
2) Vittoria

GRUPPO II
(Prima verificazione: anno 1943)

1) Chiaramonte Gulfi
2) Comiso
3) Santa Croce Camerina

GRUPPO III
(Prima verificazione: anno 1944)

1) Monterosso Almo
2) Ragusa

GRUPPO IV
(Prima verificazione: anno 1945)

1) Giarratana
2) Modica

GRUPPO V
(Prima verificazione: anno 1946)

1) Ispica
2) Pozzallo
3) Scicli

Roma, addì 23 maggio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(2779)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Sassari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;
Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto-tipo dei Consorzi provinciali;
Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 79 del 1° aprile 1939-XVII della provincia di Sassari, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Sassari;
Vista la deliberazione 24 marzo c. a. dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Sassari nel testo seguente:
Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Sassari è fissata in L. 100 ».
Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono nei tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata, eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2747)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Frosinone.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;
Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi provinciali;
Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 5 del 15 luglio 1939 della provincia di Frosinone, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Frosinone;
Vista la deliberazione 11 maggio 1941-XIX dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Frosinone nel testo seguente:
Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Frosinone è fissata in L. 100 ».
Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata, eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2775)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Perugia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;
Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto-tipo dei Consorzi provinciali;
Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 75 del 17 marzo 1939 della provincia di Perugia, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Perugia;
Vista la deliberazione 19 aprile 1941-XIX dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Perugia, nel testo seguente:
Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Perugia è fissata in L. 100 ».
Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata, eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2770)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1941-XIX.
Regolazione dei rapporti patrimoniali tra i Consorzi agrari provinciali di Piacenza e di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 27 gennaio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 28, del 3 febbraio 1939-XVII, col quale il primo Consorzio agrario piacentino è stato dichiarato trasformato in ente morale, nonchè il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 29, del 4 febbraio 1939-XVII, col quale l'Ente stesso è stato riconosciuto come Consorzio agrario provinciale;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 4 del 5 gennaio 1939-XVII col quale il Consorzio agrario cooperativo « A. Rizzozzero » di Parma è stato dichiarato trasformato in ente morale;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, col quale il Consorzio predetto è stato riconosciuto come Consorzio agrario provinciale della provincia di Parma;

Visto il verbale 20 dicembre 1940-XIX, col quale i Consorzi agrari di Piacenza e di Parma hanno regolato i loro rapporti patrimoniali e commerciali;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferite al Consorzio agrario provinciale di Parma n. 565 azioni, del valore nominale accertato e riconosciuto di L. 25 ciascuna, appartenenti ai 331 azionisti del Consorzio agrario provinciale di Piacenza, residenti nella provincia di Parma.

Qualora il numero delle azioni degli ex soci residenti nella provincia di Parma risultasse, in seguito ad ulteriori accertamenti, diverso da quello sopra indicato, verrà operato dai Consorzi interessati il relativo conguaglio.

I due Consorzi provvederanno, rispettivamente, alla cancellazione ed alla iscrizione nei loro libri, dei soci intestatari delle azioni trasferite.

Art. 2.

L'immobile già di proprietà del Consorzio agrario provinciale di Piacenza, situato nel comune di Bardi, in provincia di Parma, è trasferito al Consorzio agrario provinciale di Parma.

Art. 3.

Con i trapassi di cui agli articoli 1 e 2, il Consorzio agrario provinciale di Piacenza è svincolato, nei confronti degli azionisti, di cui all'art. 1, e dei terzi aventi diritti sull'immobile di cui all'art. 2, da qualsiasi obbligo presente e futuro, nei quali viene in tutto sostituito dal Consorzio agrario provinciale di Parma.

Art. 4.

Tutte le merci esistenti nella succursale di Bardi ed il relativo mobilio saranno ceduti al Consorzio agrario provinciale di Parma, con valutazione concordata tra le parti. In caso di divergenza, le parti si rimetteranno all'arbitrato della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Art. 5.

I crediti del Consorzio di Piacenza, in provincia di Parma, saranno riscossi per suo conto dal Consorzio di Parma senza responsabilità da parte di questo, ma col migliore interessamento.

Art. 6.

I trasferimenti e trapassi, di cui ai precedenti articoli, avranno luogo, a tutti gli effetti, a decorrere dal 1° febbraio 1940-XVIII.

Art. 7.

Tutti i trasferimenti contemplati nel presente decreto e, in generale tutti gli atti relativi all'esecuzione dello stesso, per il regolamento dei rapporti patrimoniali tra i due Consorzi di Parma e Piacenza, sono soggetti a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20 ai sensi dell'art. 8 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2774)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1941-XIX.
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Monte Ceppo (Imperia).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Imperia, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;

Vista la nota n. 19-6-202, in data 13 giugno 1941-XIX, del Ministero di grazia e giustizia;

Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona di Monte Ceppo (Imperia), della estensione di ettari 400, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino a tutto il 10 luglio 1944-XXII. Per il periodo di tempo compreso fra tale data e quella di apertura della annata venatoria 1944-45, nella zona stessa l'esercizio venatorio a qualsiasi specie di selvaggina, e sotto qualsiasi forma, rimane vietato ai sensi dell'art. 23 del succitato testo unico.

Confini:

Da quota 1518 (località Gola dei Sapelli) il confine segue il crinale o spartiacqua attraversando la località Colletta del Pian passando da quota 1532 a 1502 fino a quota 1421;

Da quota 1421 segue la costa delle Gombe di Parpella o Covercian scendendo fino a suota 1240 (località S. Giovanni dei Prati);

Dalla Chiesa di S. Giovanni dei Prati scende lungo il vallone Fontanin fino alla spada Agrifoglio ex Dencoville, seguendo quest'ultima attraverso il bosco Ceppo, Valloni Res. Pian Bordiga e Ciampuzzi fino al Passo di Collabracca;

Dal passo di Collabracca risale il sentiero Collabracca — Pian Baudio Prato della Gola — e Passo Tomena m. 1241;

Dal Passo Tomena n. 1241, segue il sentiero della Costa Pietosa raggiungendo il Vallone del Tomena m. 1274, limite territoriale fra i comuni di Molini e Badalucco;

Da quota m. 1274 (Vallone Tomena) limite territoriale dei comuni di Triora-Montalto, segue il sentiero di spartiacque toccando quota 1400 limite di confine dei comuni Triora-Montalto-Badalucco;

Da quest'ultimo limite (quota 1400) segue lo stesso sentiero sul crinale toccando la quota 1555 in località « Pian del Vento »;

Da Pian del Vento (quota 1555) il sentiero percorrendo il crinale tocca il limite territoriale dei comuni Badalucco-Baiardo-Triora in località « Croce di Praesto » e perimetro rimboschimento Monte Ceppo;

Dalla Croce di Praesto (quota 1513) detta linea continua per il sentiero detto « Verne » salendo fino alla reg. « Cuni » continuando poi per la località chiamata Colombotti, indi prosegue fino alla vetta di Monte Ceppo;

Dalla vetta di Monte Ceppo (quota 1627) riscende, e tiene il sentiero detto Colombotto e la costiera dei « Cuni » raggiungendo il Passo Diavolazzo (quota 1612) e quindi quota 1518.

Il Comitato provinciale della caccia di Imperia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2776)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1941-XIX.

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di « Nurra » (Sassari).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Sassari, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;

Visti i pareri del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona di « Nurra » (Sassari), della estensione di ettari 4000, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino a tutto il 10 luglio 1944-XXII. Per il periodo di tempo compreso fra tale data e quella di apertura dell'annata venatoria 1944-45, nella zona stessa l'esercizio venatorio a qualsiasi specie di selvaggina, e sotto qualsiasi forma, rimane vietato ai sensi dell'art. 23 del succitato testo unico.

Confini:

Strada Sassari-Argentiera, dal km. 22 fino alla cantoniera « Palmadula » km. 32. Da qui la strada Palmadula-Porto Torres, fino alla cantoniera « Lu Rosariu ». Da qui, la strada provinciale Leccari-Sassari, fino all'incrocio con la mulattiera in regioni « La Tribuna », indi proseguendo fino a raggiungere il km. 22 sulla strada Sassari-Argentiera.

Il Comitato provinciale della caccia di Sassari provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2778)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1941-XIX.

Autorizzazione alla cattura del coniglio selvatico in provincia di Como.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Como intesa ad ottenere l'inclusione del coniglio selvatico tra gli animali nocivi nel territorio delle riserve, delle bandite e delle zone di ripopolamento e cattura della Provincia;

Udito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Limitatamente al territorio delle riserve, delle bandite e delle zone di ripopolamento e cattura della provincia di Como, il coniglio selvatico viene annoverato tra gli animali nocivi a termini dell'art. 4, ultimo comma, del surricordato testo unico.

La caccia e la cattura, della specie predetta, in tempo di divieto, sono regolate, pertanto, dall'art. 25 del testo unico medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2772)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1941-XIX.

Autorizzazione alla caccia e alla cattura del coniglio selvatico in provincia di Varese.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con Regio decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Varese, intesa ad ottenere che nell'ambito del territorio della Provincia stessa il coniglio selvatico venga annoverato fra gli animali nocivi a termini dell'art. 4 del sopra citato testo unico;

Udito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Limitatamente al territorio della provincia di Varese il coniglio selvatico viene annoverato fra gli animali nocivi.

La caccia e la cattura della specie medesima, in epoca di divieto, sono pertanto regolate dall'art. 25 del surricordato testo unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2802)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1941-XIX.

Ampliamento della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Centrisola (Bergamo).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Centrisola (Bergamo), della estensione di ettari 250 circa;

Considerato che tale zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico, fino al 9 agosto 1942-XX;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Bergamo, tendente ad ottenere l'ampliamento della predetta zona di Centricola, al fine di renderla più rispondente allo scopo per cui è stata costituita;

Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;

Ritenuta l'opportunità di concedere il proposto ampliamento;

Decreta:

La zona di Centrisola (Bergamo), preclusa alla libera caccia con decreto Ministeriale 9 agosto 1939-XVII, e trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 9 agosto 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del vigente testo unico, resta così delimitata:

a nord, strada comunale per Suisio e Chignolo d'Isola, nel tratto cascina Bianchina-cascina Laura e, per salto, strada comunale Madone-Bottanuco nel tratto fra il fiume Tordo e la strada provinciale Ponte S. Pietro-S. Gervasio;

a est, strada comunale da Chignolo a Madone, nel tratto cascina Laura-fiume Tordo, quindi fiume Tordo fino alla strada Madone-Bottanuco e, per salto, strada provinciale Ponte S. Pietro-S. Gervasio, nel tratto da Madone al km. 16;

a sud, incrocio fra la strada provinciale predetta e la strada comunale per cascina Merlo;

a ovest, strada comunale che dal km. 16 si porta a nord fino al confine territoriale col comune di Bottanuco, ed ancora strada comunale che passando per cascina Stallo, attraversa la comunale Madone-Bottanuco per arrivare di fronte alla cascina Bianchina sulla strada Chignolo-Suisio.

Estensione ettari 457.

Il Comitato provinciale della caccia di Bergamo, provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2777)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1941-XIX.

Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria del Consorzio agrario provinciale di Venezia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visti i decreti Ministeriali 28 dicembre 1938-XVII e 2 febbraio 1939-XVII coi quali il Consorzio agrario della provincia di Venezia è stato dichiarato trasformato in ente morale e riconosciuto come Consorzio agrario provinciale della provincia di Venezia;

Visto il decreto Ministeriale 6 gennaio 1941-XIX, col quale è stato sciolto il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Venezia ed è stato nominato un commissario governativo del Consorzio medesimo;

Ritenuta l'opportunità di ricostituire l'amministrazione ordinaria del Consorzio e di provvedere alla nomina del presidente del Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Lodovico Foscari è nominato presidente del Consorzio agrario provinciale di Venezia.

Art. 2.

A far parte del Consiglio d'amministrazione del Consorzio medesimo sono chiamati:

Veronese Carlo, presidente Consorzio provinciale produttori agricoltura;

Prearo Roberto, vice presidente Consorzio provinciale produttori agricoltura;

Veronese Augusto, commissario Sezione cerealicoltura;

Dalla Bella Pietro, vice commissario Sezione cerealicoltura;

Pasti Marcaurelio, commissario Sezione viticoltura;

Guzzonato Amilcare, vice commissario Sezione viticoltura;

Salvagnini Carlo, commissario Sezione ortofrutticoltura;

Baldan Ferdinando, vice commissario Sezione ortofrutticoltura;

Casellati Giov. Battista, commissario Sezione zootecnia;

Fadalti Luigi, vice commissario Sezione zootecnia;

Gaggia Luigi, commissario Sezione fibre tessili;

Durante Giuseppe, vice commissario Sezione fibre tessili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 luglio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(2816)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 5 luglio 1941-XIX.

Approvazione dell'acquisto del fondo «Conigliera» per il Collegio della G.I.L. in Palermo.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F. MINISTRO SEGRETARIO DI STATO COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerata la necessità di erigere nella città di Palermo un Collegio femminile della G.I.L.;

Considerata l'opportunità di acquistare a tale scopo il fondo situato in Palermo di proprietà del comm. Vincenzo Florio fu Ignazio, denominato «Conigliera» in località Villa

Sperlinga, completamente recintato, riportato in catasto al foglio 32 del comune di Palermo con le particelle n. 16 di ettari 5,64; n. 15 di ettari 2.343 e nn. 31, 13, 14 fabbricati, della superficie di ettari 8.07, confinanti con le vie Sperlunga, Villa Witaker e fondo Terrasi salvi, ecc.;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di compra-vendita n. 2593, repertorio n. 4851 rogito dott. Ugo Marrocchi notaio residente in Roma, ivi registrato il 10 dicembre 1940 al n. 7717, vol. 604, trascritto a Palermo il 4 gennaio 1941-XIX al n. 289, reg. gen. 261;

Veduti gli atti pubblici: 11 dicembre 1940, n. 8010, vol. 604 registrato a Roma il 13 dicembre 1940; 18 marzo 1941, n. 14741, vol. 609 registrato a Roma il 26 marzo 1940; 11 aprile 1941, n. 16582, vol. 610 registrato a Roma il 21 aprile 1941; e 10 maggio 1941, n. 18563, vol. 611 registrato a Roma il 17 maggio 1941;

Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

L'acquisto del fondo di proprietà del comm. Vincenzo Florio fu Ignazio, è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1941-XIX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SERENA

(2768)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 5 luglio 1941-XIX.

Approvazione della donazione alla G.I.L. di un appezzamento di terreno sito nel comune di Campomorone.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Premesso che sin dall'anno 1930 la signora Viola o Violantina Spinola in Pallavicino aveva messo a disposizione dell'allora O.N.B. un appezzamento di terreno posto in Campomorone perchè fosse destinato, parte alla costruzione di un fabbricato da adibirsi a sede della detta Opera, parte a palestra o corte di ricreazione;

Considerato che mediante atto pubblico, per volontà della donante la donazione del terreno a titolo gratuito è stata regolarizzata a favore della Gioventù italiana del Littorio;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Identificato il terreno in comune di Campomorone nell'art. 370 del catasto rustico con l'attribuzione d'allibramento di L. 243 da detrarsi da quello di L. 1118 che colpisce l'intero articolo: come facente parte della villa denominata « Pian di Ruagna o Villa Piane » per l'estensione di mq. 1225 e confinante: a mezzogiorno e ponente con proprietà Gerolamo Pittaluga; a levante con proprietà Francesco Campora; a tramontana con strada di proprietà della donante;

Veduto l'atto di donazione 8 aprile 1941-XIX, n. 1127 di repertorio, fascicolo n. 361, a rogito notaio dott. Bernardo Grasso del Collegio notarile di Genova, ivi registrato il 28 aprile 1941-XIX, n. 9127, vol. 583 e trascritto l'8 maggio successivo casella 3215, reg. d'ord. 926, reg. part. 2169, n. 2800;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione come sopra disposta a favore della G.I.L. dell'appezzamento di terreno in Campomorone, è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1941-XIX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SERENA

(2769)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che il Ministro per le corporazioni ha trasmesso in data 12 luglio 1941-XIX, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 aprile 1941-XIX, n. 396, contenente disposizioni per le licenze legali d'uso e altre disposizioni d'eccezione in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

(2840)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Pagamento in danaro della macinazione effettuata per conto terzi

Con telegramma in data 10 luglio 1941-XIX il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha disposto:

N. 24963-5 - Alimentazione base disposizioni già emanate si riconferma che macinazione conto terzi eseguita da molini artigiani deve essere pagata in denaro escludendosi tassativamente corresponsione molenda in natura. — *Ministro agricoltura*: TASSINARI.

(2843)

Raggruppamento degli uffici amministrativi e tecnici del Consorzio di bonifica Caseratta con quelli dei Consorzi di bonifica riuniti del Basso Piave con sede in S. Donà di Piave (Venezia).

Con R. decreto 24 aprile 1941-XIX, n. 1369, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio successivo al registro n. 10, foglio n. 120, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato disposto, ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il raggruppamento degli uffici amministrativi e tecnici del Consorzio di bonifica Caseratta con quelli dei Consorzi di bonifica riuniti del Basso Piave, con sede in S. Donà di Piave (Venezia).

(2803)

Estromissione dal comprensorio di bonifica di S. Eufemia del territorio del comune di Iacurso

Con decreto Reale 22 maggio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio successivo, al registro n. 13 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 19, è stata disposta la estromissione dal comprensorio di bonifica di S. Eufemia del territorio del comune di Iacurso.

(2818)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società cooperativa di consumo « Circolo sociale di consumo di Comacchio » con sede in Comacchio (Cuvio) costituita il 23 febbraio 1914 con rogito del notaio dott. Giuseppe Ronchi, residente in Luino, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese della presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(2805)

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione della cessata ditta Descagni Agostino già esercente in Milano.

Tali marchi recavano il n. 176.

(2695)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione della cessata ditta Livraga Augusto fu Giuseppe già esercente in Torino.

Tali marchi recavano il n. 29.

(2696)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 10 luglio 1941-XIX - N. 151

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione	Cambio indicativo
Argentina (peso carta)	4,385	—	—
Belgio (belgas)	—	3,0423	—
Bolivia (boliviano)	—	—	0,3325
Brasile (milreis)	—	—	1 —
Bulgaria (leva)	—	23,20	—
Canadà (dollaro)	—	—	—
Cile (peso)	—	—	0,665
Danimarca (corona)	—	3,6680	—
Egitto (lira eg.)	—	—	—
Equador (sucre)	—	—	1,33
Estonia (corona)	—	4,6970	—
Finlandia (marka)	—	38,91	—
Francia (franco)	—	—	38,023
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045	—
Giappone (yen)	—	—	4,4787
Grecia (dracma)	—	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—	75,285
Islanda (corona)	—	—	3,0679
Lettonia (lat)	—	3,6751	—
Lituania (litas)	—	3,3003	—
Messico (peso)	—	—	3,895
Norvegia (corona)	—	4,3215	—
Olanda (fiorino)	—	10,09	—
Perù (soles)	—	—	2,8975
Polonia (zloty)	—	380,23	—
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670	—
Romania (leu)	—	10,5263	—
Slovacchia (corona)	—	65,66	—
Spagna (peseta)	—	169,40	—
S. U. America (dollaro). (nom.)	19 —	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290	—
Svizzera (franco)	441 —	441 —	—
Turchia (lira T)	—	15,29	—
Ungheria (pengo)	—	3,85205	—
U.R.S.S. (rublo)	—	—	—
Uruguay (pesos)	—	—	8,2175
Venezuela (bolivar)	—	—	5,2250

Rendita 3,50 % (1906)	75,25
Id. 3,50 % (1902)	73,225
Id. 3 % lordo	53,075
Id. 5 % (1935)	92,50
Redimibile 3,50 % (1934)	72,05
Id. 5 % (1936)	94,275
Obbligazioni Venezie 3,50%	95,825
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,35
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	98,975
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,625
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	99,05
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	99,05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 luglio 1941-XIX - N. 152

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione	Cambio indicativo
Argentina (peso carta)	4,335	—	—
Belgio (belgas)	—	3,0423	—
Bolivia (boliviano)	—	—	0,3325
Brasile (milreis)	—	—	1 —
Bulgaria (leva)	—	23,20	—
Canadà (dollaro)	—	—	—
Cile (peso)	—	—	0,665
Danimarca (corona)	—	3,6680	—
Egitto (lira eg.)	—	—	—
Equador (sucre)	—	—	1,33
Estonia (corona)	—	4,6970	—
Finlandia (marka)	—	38,91	—
Francia (franco)	—	—	38,023
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045	—
Giappone (yen)	—	—	4,4787
Grecia (dracma)	—	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—	75,285
Islanda (corona)	—	—	3,0679
Lettonia (lat)	—	3,6751	—
Lituania (litas)	—	3,3003	—
Messico (peso)	—	—	3,895
Norvegia (corona)	—	4,3215	—
Olanda (fiorino)	—	10,09	—
Perù (soles)	—	—	2,8975
Polonia (zloty)	—	380,23	—
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670	—
Romania (leu)	—	10,5263	—
Slovacchia (corona)	—	65,66	—
Spagna (peseta)	—	169,40	—
S. U. America (dollaro). (nom.)	19 —	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290	—
Svizzera (franco)	441 —	441 —	—
Turchia (lira T)	—	15,29	—
Ungheria (pengo)	—	3,85205	—
U.R.S.S. (rublo)	—	—	—
Uruguay (pesos)	—	—	8,2175
Venezuela (bolivar)	—	—	5,2250

Rendita 3,50 % (1906)	75,15
Id. 3,50 % (1902)	73,225
Id. 3 % lordo	53,10
Id. 5 % (1935)	92,475
Redimibile 3,50 % (1934)	72,05
Id. 5 % (1936)	94,275
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,80
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,30
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97 —
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,425
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	98,85
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	99,175

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Prest. Red. 3,50 % (1934)	68382	Denaro Angiolina fu Alfio, nubile, dom. in Riposto (Catania) . . L.	112 —
Cons. 5 %	255146 solo per la nuda proprietà	Lazzaro Giovanni fu Domenico, dom. a Cantalupo nel Sannio (Campobasso), con usufrutto a Gaglia Angela fu Domenico, moglie di De Lucia Ferdinando, dom. a Cantalupo nel Sannio (Campobasso) . . . . »	130 —
Prest. Red. 3,50 % (1934)	122146 374758	Chiattone Domenico-Giovanni fu Lodovico, dom. a Torino . . . »	70 — 192,50
Id.	46793	De Marco Luca fu Raffaele, dom. in Caiazzo (Caserta) . . . . . »	42 —
Rendita 5 % (1935)	150519	Serifio Liliana-Giuseppina fu Luciano, minore sotto la patria potestà della madre Bottazzi Faustina-Aurelia di Antonio, ved. Serifio Luciano, dom. in Basaluzzo (Alessandria) . . . »	80 —
Prest. Red. 3,50 %	503659	Panci Pietrina fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Di Giuseppe Erminia fu Pietro, ved. di Panci Angelo, dom. a Roma . . . . »	213,50
Id.	503360	Panci Caterina fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Di Giuseppe Erminia fu Pietro, ved. di Panci Angelo, dom. a Roma . . . . »	241,50
Id.	449961	Picca-Cesa Giovanni fu Chiaffredo, minore sotto la patria potestà della madre Ferrero Anna di Sebastiano, dom. a Paesana (Cuneo), con usufrutto vitalizio a Ferrero Anna di Sebastiano, vedova Picca-Cesa Chiaffredo, dom. a Paesana (Cuneo) . . »	1602,50
Prest. Red. 3,50 % 1934	68383	Denaro Maria di Alfio, nubile, dom. a Riposto (Catania) . . . . »	112 —
Prest. Naz. 4,50 %	11270 solo per la nuda proprietà	Opera Pia Cazzola in Montabone (Alessandria - ora Asti), con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Cazzola Giovanni-Battista fu Luigi, dom. in San Giorgio Scarampi . . . . . »	18 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 4 luglio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2705)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 8621 del 10 maggio 1941-XIX, la sig.na Di Tivoli Olga di Lazzaro e fu Mastroddi Nazzarena, nata a Roma il 16 agosto 1917, residente a Roma, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome «Di Tivoli» con quello «Mastroddi» ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 1 della citata legge.

(2795)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18375, del 15 maggio 1941-XIX, il sig. Tabasso Volterra Emanuele fu Sabato Raffaele e fu Tabasso Lucia Irene, nato a Roma l'8 febbraio 1891 e residente a Milano, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome «Tabasso Volterra» con quello «Tabasso» ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa alla moglie Eckert Elisabetta di Pietro, ed ai figli Marina e Giancarlo Tabasso Volterra di Emanuele e di Eckert Elisabetta, nati a Milano, rispettivamente, il 22 giugno 1927 e l'11 settembre 1928.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2823)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classifica in terza categoria di opere idrauliche del fiume Gizio suo affluente torrente Vella e fiume Sagittario

Con decreto Reale 7 aprile 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio successivo al registro 10 Lavori pubblici, foglio 116, sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione del fiume Gizio e suo affluente Vella nel tratto tra l'abitato di Sulmona e la confluenza di essi col fiume Sagittario, nonchè del tratto del Sagittario stesso nei territori dei comuni di Sulmona e Pratola Peligna (L'Aquila) compreso tra detta confluenza ed il punto in cui hanno inizio le opere classificate in seconda categoria: opere interessanti il perimetro indicato nella corografia 2 novembre 1940-XIX alla scala 1:25.000 allegata al decreto stesso.

(2806)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizi telegrafici

Si comunica che il giorno 1° luglio corrente è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postelegrafica di nuova istituzione, di Borgo Cascino (comune di Enna) in provincia di Enna.

(2733)

Si comunica che il giorno 27 giugno 1941-XIX è stato attivato il servizio telegrafico Morse, in sostituzione del fonotelegrafico, nelle ricevitorie di S. Martino Spino e Favello di Mirandola, in provincia di Modena.

(2734)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ruoli di anzianità

A norma dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale del Ministero dell'educazione nazionale e delle Amministrazioni del medesimo dipendenti, secondo la situazione al 1° gennaio 1941-XIX.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(2753)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale in data 22 aprile 1941-XIX relativo agli esami di abilitazione per l'insegnamento negli Istituti dell'ordine medio, dell'ordine superiore classico e dell'ordine superiore tecnico - pubblicato nel supplemento ordinario n. 97 alla *Gazzetta Ufficiale* in data 24 aprile 1941-XIX - a pagina 20 lettera *b*), righe 12-13, invece di « novembre », leggasi « dicembre »; a pagina 28, gruppo VI Matematica, 5ª colonna, invece di « Matematica » e disegno negli istituti tecnici industriali », leggasi « Matematica negli istituti tecnici industriali »; a pagina 28, gruppo VII Matematica e fisica, alla 3ª colonna, lettera *d*), ultima riga, leggasi « 1736 », invece di « 1726 ».

(2754)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Incarico ad un funzionario dell'Ispettorato di assumere la gestione provvisoria della Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda (Cremona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerata la necessità e l'urgenza di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda, con sede nel comune di Rivolta d'Adda (Cremona), alla gestione provvisoria preveduta nell'art. 66 del Regio decreto-legge predetto;

Dispone:

Il dott. Carlo Marguati fu Angelo, funzionario dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, è incaricato di assumere la gestione provvisoria della Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda, avente sede nel comune di Rivolta d'Adda (Cremona), con i poteri spettanti agli organi amministrativi dell'azienda, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2787)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Castelnuovo della Daunia (Foggia), Cepegatti (Pescara), Mirabella Eclano (Avellino), Troia (Foggia) e Vitulano (Benevento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Samuele Romano fu Demetrio per la Cassa comunale di credito agrario di Castelnuovo della Daunia (Foggia);

Amedeo Antrodicchia per la Cassa comunale di credito agrario di Cepegatti (Pescara);

Pietro De Feo fu Giuseppe per la Cassa comunale di credito agrario di Mirabella Eclano (Avellino);

Angelo Curato di Alfonso per la Cassa comunale di credito agrario di Troia (Foggia);

Giuseppe Mazzella fu Giovanni per la Cassa comunale di credito agrario di Vitulano (Benevento).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2790)

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Lendinara (Rovigo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, recante norme per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 16 maggio 1940-XVIII, con il quale è stato nominato il commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Lendinara, con sede in Lendinara, a sensi dell'art. 64 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Veduto il nuovo statuto del suddetto Monte, approvato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 1° aprile 1941-XIX;

Considerata la opportunità di procedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'azienda;

Dispone:

I signori Gino Baccaglini e ing. Francesco Petrobelli sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Lendinara, con sede in Lendinara (Rovigo), a termini dell'art. 5 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, per la durata di un quadriennio, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2788)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Lendinara (Rovigo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, recante norme per l'attuazione di essa;

Dispone:

L'ing. Vittorio Bonelli è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Lendinara, con sede in Lendinara (Rovigo), per la durata di tre anni, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2789)

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Giovanni Battista » di Ceccano, in liquidazione, con sede in Ceccano (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 22 marzo 1941-XIX che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « S. Giovanni Battista » di Ceccano, con sede nel comune di Ceccano (Frosinone), e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

I signori Ubaldo Ugo De Santis fu Felice, Mario Savoni di Odoardo e Domenico Picchi fu Francesco sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Giovanni Battista » di Ceccano, in liquidazione, avente sede nel comune di Ceccano (Frosinone), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2819)

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra, in liquidazione, con sede nel comune di Monreale (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 giugno 1941-XIX, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra, avente sede nel comune di Monreale (Palermo) e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

I signori avv. Michelangelo Sciarrino di Filippo, dott. Francesco Paolo Scorsone di Serafino e dott. Edoardo Bonanno di Francesco sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra, in liquidazione, avente sede nel comune di Monreale (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2820)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » di Collesano, in liquidazione, con sede in Collesano (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato

con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 marzo 1937-XV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale «Maria SS.ma dei Miracoli» di Collesano, con sede nel comune di Collesano (Palermo), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 26 luglio 1939-XVII con il quale il sig. Rosario Micciancio è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda;

Considerato che il predetto sig. Micciancio ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Giuseppe Ilardi Dispensa fu Santi è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «Maria SS.ma dei Miracoli» di Collesano, in liquidazione, avente sede nel comune di Collesano (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del sig. Rosario Micciancio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2821)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Catenanuova (Enna)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 27 aprile 1940-XVIII che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Catenanuova, con sede nel comune di Catenanuova (Enna), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 27 aprile 1940-XVIII con il quale il dott. Paolo Abramo è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Pasquale Bonomo fu Carmine è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Catenanuova, avente sede nel comune di Catenanuova (Enna), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Paolo Abramo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2822)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a quattro posti di sostituto direttore aggiunto negli Uffici provinciali delle corporazioni

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, ed il R. decreto 6 giugno 1940, n. 1083, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1552, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938, n. 1514, e 29 giugno 1939, n 898, nonchè la legge 29 giugno 1940, n. 739, sull'assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili;

Visto il R decreto-legge 13 dicembre 1933, n 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamati alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O., delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni;

Visto il R. decreto legge 21 agosto 1937, n. 1542 relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione e la legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il decreto del DUCE in data 19 ottobre 1940-XVIII contenente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno XIX;

Vista la circolare n. 6393-1.3.1. del 1° aprile 1941 della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa all'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi dello Stato dei cittadini albanesi;

Ritenuta la opportunità di indire un concorso per esami a quattro posti di sostituto direttore aggiunto, in relazione alla autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 23 maggio 1941, n. 15562-1175, tenuto conto della aliquota dei posti da riservare nei futuri concorsi a favore dei richiamati alle armi;

Ritenuto che al concorso per titoli ed esami a 10 posti di direttore di 4ª classe (grado 8°, gruppo *A*) nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali delle corporazioni, bandito con decreto Ministeriale 25 settembre 1939, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1939, registro 10 Corporazioni, foglio 305, e tuttora in corso di espletamento, è stato ammesso un solo concorrente estraneo al ruolo predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di sostituto direttore aggiunto in prova nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali delle corporazioni (gruppo *A*, grado 10°).

Al concorso non possono partecipare le donne, nè gli appartenenti alla razza ebraica, secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università del Regno, oppure la laurea rilasciata da uno degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, oppure la laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara o la laurea in scienze politiche e amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la Scuola preesistente della Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le Scuole e Facoltà analogamente ordinate in altre Università ed Istituti superiori del Regno ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle corporazioni (Servizio centrale consigli e uffici provinciali delle corporazioni) entro il termine perentorio di 90 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose (salvo il maggior limite consentito in applicazione dello art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1).

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera b) si cumula con quella di cui alla lettera c), ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana o albanese, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F. o alla G.I.L. La iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922 tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento, e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, dal vice segretario federale.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia, e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari: dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzioni.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F., mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero, e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai Segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice segretari;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, o stato di servizio militare.

Presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o infine mediante una attestazione, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa; nella quale siano altresì indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta al candidato la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1936-XIV per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, e i figli degli invalidi di guerra e dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, (da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole) corredato da un certificato dell'ufficiale di stato civile da cui risulti se abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e nell'affermativa se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui al Regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso;

11) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal podestà, o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma, da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8, 9 e 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi per obbligo di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo precedente qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedano all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre 30 giorni dopo la scadenza del termine predetto.

I concorrenti che dimostrino di essere sotto le armi potranno presentare la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda di iscrizione al partito stesso.

Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che sarà assegnato dall'Amministrazione di avere ottenuto l'iscrizione al P.N.F.

In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto, dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, per i coniugati.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti, che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, a norma delle disposizioni in vigore, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello, in cui i candidati ammessi, alla prova orale, siano chiamati a sostenerla.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero (Servizio centrale consigli e uffici provinciali delle corporazioni) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma o nei limiti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, per la nomina al posto di sostituto direttore aggiunto in prova, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del cap. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale ed avrà luogo in Roma, in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto civile (obbligazioni) e diritto commerciale;
2) diritto costituzionale ed amministrativo;
3) economia politica corporativa.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) diritto corporativo;
2) legislazione sui Consigli provinciali delle Corporazioni;
3) elementi di statistica;
4) lingua francese.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorno che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Salvo le precedenze e le preferenze ai termini delle disposizioni in vigore, saranno osservate a parità di merito, le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di sostituto direttore aggiunto in prova nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali delle corporazioni e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a sostituto direttore aggiunto (grado 10°, gruppo *A*), dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a sostituto direttore aggiunto, con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguiranno la nomina a sostituto direttore aggiunto in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 800, diminuito del 12 % a mente del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e del 6 % a mente del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561 e aumentato a mente dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719 e 27 giugno 1937, n. 1038, nonchè della legge 20 aprile 1939, n. 591 e della legge 16 aprile 1940, n. 237, oltre la aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2808)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 28 posti di capo ufficio statistica di 6ª classe in prova negli Uffici provinciali delle corporazioni (grado 11°, gruppo A)

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, ed il R. decreto 6 giugno 1940, n. 1083, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938, n. 1514, e 29 giugno 1939, n. 898, nonchè la legge 29 giugno 1940, n. 739, sull'assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione e la legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il decreto del DUCE in data 19 ottobre 1940-XVIII contenente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno XIX;

Vista la circolare n. 6393 1.3.1 del 1° aprile 1941 della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa all'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi nello Stato dei cittadini albanesi;

Ritenuta la opportunità di indire un concorso per esami a 28 posti di capo ufficio statistica di 6ª classe in relazione alla autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio con nota 23 maggio 1941-XIX, n. 15562-1175, tenuto conto dell'aliquota dei posti da riservare nei futuri concorsi a favore dei richiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 28 posti di capo ufficio statistica di 6ª classe in prova nel ruolo dei capi uffici statistica degli Uffici provinciali delle corporazioni (gruppo *A*, grado 11°).

Al concorso non possono partecipare le donne nè appartenenti alla razza ebraica secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, oltre al diploma di abilitazione nelle discipline statistiche conseguito ai sensi del R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, e successive modificazioni, è richiesta la laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università del Regno oppure la laurea rilasciata da uno degli Istituti superiori in scienze economiche e commerciali compresa la Regia università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano oppure la laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara o la laurea in scienze politiche e amministrative, conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la Scuola preesistente della Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le Scuole e Facoltà analogamente ordinate in altre Università ed Istituti superiori del Regno, ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, oppure la laurea in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in matematica finanziaria od in matematica.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle corporazioni (Servizio centrale dei Consigli e degli Uffici provinciali delle corporazioni) entro il termine perentorio di 90 giorni che devorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite massimo di età è elevato di anni cinque:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A.O. ovvero in seguito a partecipazioni ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

c) per i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose (salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1).

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera b) si cumula con quella di cui alla lettera c) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana o albanese rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F. o alla G.I.L. La iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A.O. dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento, e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece del vice segretario federale.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli od i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di inscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato o di uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A.O., ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) foglio di congedo illimitato ovvero il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o stato di servizio militare.

Presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936 a relative operazioni militari.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A.O. ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o infine mediante un'attestazione, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale siano altresì indicati i docu-

menti in base ai quali è stata riconosciuta al candidato la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1936-XIV per la difesa delle Colonie dell'A.O. o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A.O. o in seguito a partecipazioni ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto;

9) diploma di abilitazione alle discipline statistiche e diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole, corredato da un certificato dell'ufficiale dello stato civile da cui risulti se abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e nell'affermativa se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui al Regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso;

11) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrano di essere impiegati di ruolo, in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8, 9 e 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati dai numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo precedente qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedano all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine predetto.

I candidati che dimostrino di essere sotto le armi potranno presentare la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda al Partito stesso.

Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino nel termine che sarà assegnato dall'Amministrazione di avere ottenuto la iscrizione al P.N.F.

In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, per i coniugati.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello, in cui i candidati ammessi alla prova orale siano chiamati a sostenerla.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero (Servizio centrale dei Consigli e degli Uffici provinciali delle corporazioni) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma e nei limiti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, per la nomina al posto di capo ufficio statistica di 6ª classe in prova, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del cap. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto civile (obbligazioni) e diritto commerciale;
2) economia politica corporativa;
3) statistica generale, statistica demografica, statistica economica.

Prova orale:

La prova verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) diritto amministrativo;
2) diritto corporativo;
3) legislazione sui Consigli provinciali delle corporazioni;
4) lingua francese.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale, saranno tenute.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Salve le precedenze e le preferenze ai termini delle disposizioni in vigore, saranno osservate a parità di merito, le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di capi uffici statistica di 6ª classe in prova nel ruolo dei capi uffici statistica degli Uffici provinciali delle corporazioni e, se riconosciuti idonei dal

Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a capo ufficio statistica di 6ª classe (grado 11°, gruppo *A*) dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, terzo comma del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito dopo la nomina a capo ufficio statistica, con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguiranno la nomina a capo ufficio statistica di 6ª classe in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in 2ª classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 800, diminuito del 12 % a mente del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e del 6 % a mente del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e aumentato a mente dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, nonchè della legge 20 aprile 1939, n. 591, e della legge 16 aprile 1940, n. 237, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservanó il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2809)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 13 posti di capo ragioniere di 5ª classe in prova negli Uffici provinciali delle corporazioni

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, ed il R. decreto 6 giugno 1940, n. 1083, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed i successivi Regi decreti-legge 5 settembre 1938, n. 1514, e 29 giugno 1939, n. 898; nonchè la legge 29 giugno 1940, n. 739, sull'ammissione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione.

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2011, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra o degli orfani e congiunti di caduti di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione e la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il decreto del DUCE in data 19 ottobre 1940-XVIII contenente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno XIX;

Vista la circolare n. 6393/1.3.1. del 1° aprile 1941 della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa all'ammissione, ai concorsi per pubblici impieghi nello Stato, dei cittadini albanesi;

Ritenuta la opportunità di indire un concorso per esami a 13 posti di capo ragioniere di 5ª classe, in relazione alla autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 23 maggio 1941, n. 15562-1175, tenuto conto della aliquota dei posti da riservare nei futuri concorsi a favore dei richiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 13 posti di capo ragioniere di 5ª classe in prova nel ruolo dei capi ragionieri degli Uffici provinciali delle corporazioni (gruppo *B*, grado 11°).

Al concorso non possono partecipare le donne, nè gli appartenenti alla razza ebraica, secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla Sezione commerciale di un istituto tecnico del Regno oppure il corrispondente diploma, secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono del pari essere ammessi al concorso i candidati i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, siano provvisti di laurea in scienze economiche e commerciali compresa quella rilasciata dall'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano o di ragioneria conseguita presso un istituto superiore di scienze economiche e commerciali del Regno o della laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto superiore di Napoli.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopra indicati rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 dovranno essere presentate e dovranno pervenire al Ministero delle corporazioni (Servizio centrale dei Consigli e degli Uffici provinciali delle corporazioni), entro il termine perentorio di 90 giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Tale limite di età è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa

delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose (salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'articolo 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1).

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera b) si cumula con quella di cui alla lettera c) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato,

2) certificato di cittadinanza italiana o albanese, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F. o alla G.I.L. La iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia, e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari, dovrà inoltre attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato dovrà produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero, e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di inscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato d'appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice segretari;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedente residenza entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A.O., ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nella lista di leva o stato di servizio militare.

Presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che, in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A.O. ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o infine mediante una attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale siano altresì indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta al candidato la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1936-XIV per la difesa delle Colonie dell'A.O. o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, e i figli degli invalidi di guerra e dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi alla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A.O. o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole, corredato da un certificato dell'ufficiale dello stato civile da cui risulti se abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e nell'affermativa se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui al R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del R. decreto stesso;

11) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale e del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo, in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8, 9 e 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciato e autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4 dal comandante il Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo precedente qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre 30 giorni dopo la scadenza del termine predetto.

I concorrenti che dimostrano di essere sotto le armi potranno presentare la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda al Partito stesso.

Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino nel termine che sarà assegnato dall'Amministrazione di avere ottenuto l'iscrizione al P.N.F.

In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, per i coniugati.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti, che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, a norma delle disposizioni in vigore, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alla prova orale siano chiamati a sostenerla.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero (Servizio centrale dei Consigli e Uffici provinciali delle corporazioni) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma e nei limiti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, per la nomina al posto di capo ragioniere di 5ª classe in prova, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte o orali si osserveranno le norme del cap. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) nozioni di diritto commerciale ed amministrativo;
2) principî di economia politica corporativa;
3) computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) elementi di diritto corporativo;
2) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
3) legislazione sui Consigli provinciali delle corporazioni.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale saranno tenute.

Art. 8.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Salvo le precedenze e le preferenze ai termini delle disposizioni in vigore, saranno osservate a parità di merito, le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di capo ragioniere di 5ª classe in prova nel ruolo dei capi ragionieri degli Uffici provinciali delle corporazioni, e se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina di capo ragioniere di 5ª classe (grado 11°, gruppo *B*), dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, terzo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a capo ragioniere di 5ª classe, con riserva di anzianità.

Art. 11.

A coloro che conseguiranno la nomina a capo ragioniere in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 700, diminuito del 12 per cento a mente del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e del 6 per cento a mente del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e aumentato a mente dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, nonchè della legge 20 aprile 1939, n. 591, e della legge 16 aprile 1940, n. 237, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni

Quelli che provengono da ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2810)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Graduatoria del concorso a 12 posti di allievo assistente in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, e i Regi decreti-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1885, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, riguardanti il personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto 23 marzo 1940-XVIII, n. 245, concernente la costituzione della Direzione generale delle miniere e della metallurgia ed il riordinamento degli organici del Corpo Reale delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 28 dello stesso mese, registro n. 14, foglio n. 204, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 12 posti di allievo assistente in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere;

Vista la relazione presentata dalla Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a 12 posti di allievo assistente in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere:

1. Carlucci Bruno . . . . . . con punti 17,83
2. Corsini Flora . . . . . . » 17,66
3. De Lodi Adriana . . . . . . » 16,16
4. Paoli Camillo . . . . . . » 15,91
5. Napolitano Giuseppe . . . . . . » 15,75
6. Bertini Flora . . . . . . » 15,66
7. Zanetti Luigi . . . . . . » 15,50
8. Gardini Elena . . . . . . » 15,25
9. De Bonis Andreina . . . . . . » 15
10. Beritelli Ludovico, orfano di guerra . » 14,66
11. Scavo Ersilia . . . . . . » 14,66
12. Baiocchi Roberto, nato il 12-1-1915 . . » 14,50
13. D'Adamo Michele, nato il 7-2-1921 . . » 14,50
14. Pasquina Paola, nata il 17-6-1922 . . » 14,50
15. Aliseo Salvatore . . . . . . » 14,41
16. Zanca Rosario . . . . . . » 14,25
17. Ricci Cesare, coniugato 1 figlio . . » 14,16
18. Cocchi Italo, nato il 1°-5-1914 . . » 14,16
19. Mingotti Natalina, nata il 24-12-1915 . . » 14,16
20. Ciavarella Anna Maria . . . . » 14
21. Cappelli Viviana, nata il 7-12-1918 . . » 13,83
22. Broccoli Romeo, nato il 19-3-1921 . . » 13,83
23. Sisti Carlo . . . . . . » 13,75
24. Tubelli Andrea . . . . . . » 13,66
25. Nocerino Filippo, ex combattente . . » 13,50
26. Cecchi Bruno . . . . . . » 13,33
27. Monda Antonio . . . . . . » 13

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso stesso nell'ordine seguente i signori:

1. Carlucci Bruno . . . . . . con punti 17,83
2. Corsini Flora . . . . . . » 17,66
3. Le Lodi Adriana . . . . . . » 16,16
4. Paoli Camillo . . . . . . » 15,91
5. Napolitano Giuseppe . . . . . . » 15,75
6. Bertini Flora . . . . . . » 15,66
7. Zanetti Luigi . . . . . . » 15,50
8. Beritelli Ludovico, orfano di guerra . con punti 14,66
9. Baiocchi Roberto, nato il 12-1-1915 . . » 14,50
10. D'Adamo Michele, nato il 7-2-1921 . . » 14,50
11. Aliseo Salvatore . . . . . . » 14,41
12. Nocerino Filippo, ex combattente . . » 13,50

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente i signori:

1. Gardini Elena . . . . . con punti 15,25
2. De Bonis Andreina . . . . . » 15
3. Scavo Ersilia . . . . . . » 14,66
4. Pasquina Paola . . . . . . » 14,50
5. Zanca Rosario . . . . . . » 14,25
6. Ricci Cesare, coniugato 1 figlio . . » 14,16
7. Cocchi Italo, nato il 1°-5-1914 . . » 14,16
8. Mingotti Natalina, nata il 24-12-1915 . . » 14,16
9. Ciavarella Anna Maria . . . . » 14
10. Cappelli Viviana, nata il 7-12-1918 . . » 13,83
11. Broccoli Remo, nato il 19-3-1920 . . » 13,83
12. Sisti Carlo . . . . . . » 13,75
13. Tubelli Andrea . . . . . . » 13,66
14. Cecchi Bruno . . . . . . » 13,33
15. Monda Antonio . . . . . . » 13

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 giugno 1941-XIX

Il Ministro: RICCI

(2811)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 10 posti di alunno presso il Regio collegio Ghislieri di Pavia

Il Consiglio d'Amministrazione del Regio collegio Ghislieri per studenti universitari in Pavia, veduto lo statuto approvato con R. decreto 19 gennaio 1896, n. 44, parte supplementare, e modificato con i Regi decreti 14 maggio 1905, n. 117, parte supplementare, 8 giugno 1905, n. 155, parte supplementare, e 18 aprile 1925, n. 758; veduto il regolamento approvato con R. decreto 17 maggio 1908, n. 262, parte supplementare, e modificato con decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1512, veduta la propria deliberazione 31 maggio 1941-XIX, n. 644, approvata dal Ministero dell'educazione nazionale con lettera 17 giugno 1941-XIX, n. 14690, notifica quanto segue:

I. - Per il prossimo anno accademico 1941-1942-XX sono vacanti e da conferire:

a) otto posti gratuiti d'alunno di fondazione « Ghislieri » per studenti ammissibili o già iscritti ad un corso universitario nella Regia università di Pavia, lombardi o figli di lombardi (come è specificato più innanzi, nel § V): uno di tali otto posti è riservato, per vigenti norme, a candidato nativo della città o diocesi di Pavia;

b) due posti gratuiti d'alunno di fondazione « Castiglioni » per studenti ammissibili o già iscritti ad un corso universitario nella Regia università di Pavia (ved. §§ III e V n. 1);

c) due posti gratuiti d'alunno di lascito « Angelo Pirotta » per studenti appartenenti alla provincia di Pavia, ammissibili o già iscritti ad un corso universitario nella Regia università di Pavia (ved. §§ III, V n. 1 e IX).

Inoltre, per disposizione del Governo nazionale, potranno essere ammessi in Collegio, durante detto anno accademico, a titolo di reciprocità, anche tre studenti universitari di nazionalità tedesca.

Entro il mese di novembre p. v. saranno pure conferite, in base a speciali norme, ed esclusivamente ad alunni neolaureati del Regio collegio Ghislieri, la borsa per studi di perfezionamento « Principe di Piemonte » di L. 6000, ed una borsa per studi di perfezionamento della Fondazione « Italia », costituita in onore e memoria degli alunni caduti in guerra (eretta in ente morale con R. decreto 20 febbraio 1939-XVII, n. 481), pure di L. 6000, semprechè trattisi di alunni riconosciuti di meriti particolarmente distinti.

E' fatta esplicita riserva di pubblicare a suo tempo, con norme speciali, un concorso per conferimento di congruo numero di posti d'alunno già accantonati e riservati esclusivamente a candidati che risulteranno d'essere stati impegnati in servizio militare nella presente guerra.

II. - Non sono ammessi a concorrere gli studenti di razza ebraica.

III. - I posti di alunno « Ghislieri » sono conferiti in base a risultati di concorso per esami, giudicati da docenti della Regia Università di Pavia; e così intendasi anche nei riguardi dei posti « Pirotta », per l'ipotesi in cui gli aspiranti ammessi al concorso siano in numero superiore a quello dei posti conferibili. Tali esami avranno luogo durante la seconda metà del mese di ottobre p. v., in giorni da stabilirsi, e dell'inizio di essi gli aspiranti ammessi al concorso saranno avvisati a tempo debito; i due posti « Castiglioni » sono di libera collazione del patrono temporaneo, sig. conte dott. Branda Castiglioni (Milano, viale Monte Santo 5), al quale dovranno direttamente essere spedite le istanze, con i relativi documenti.

IV. - Per l'ammissione al concorso per detti posti d'alunno (fatta eccezione per il posto « Castiglioni ») gli aspiranti dovranno dirigere o presentare a questa Amministrazione - in Pavia, piazza Collegio Ghislieri n. 2 - regolare domanda (su carta con bollo da L. 4) corredata dai richiesti documenti, entro il termine perentorio di sabato 20 settembre 1941-XIX ore 12.

Titoli necessari per l'ammissione al concorso.

V. - Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda d'ammissione (su carta con bollo da L. 4):

a) di accettare e d'impegnarsi a lealmente osservare tutte le norme riguardanti gli alunni del Regio collegio Ghislieri in Pavia;

b) quali studi universitari intendono intraprendere o proseguire;

c) l'esatta indicazione del recapito al quale deve farsi ogni comunicazione relativa al concorso;

d) di non appartenere alla razza ebraica.

Inoltre la domanda d'ammissione dovrà essere corredata dai documenti che seguono:

1) certificato di nascita del concorrente: per i posti « Ghislieri » si richiede che il concorrente (o il padre oppure la madre) sia nato in una delle provincie lombarde (cioè quelle di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese, come erano costituite al momento della nascita o come sono ora costituite), per i posti « Pirotta » si richiede che il concorrente appartenga alla provincia di Pavia, con l'ordine di precedenza di cui al § IX; per i posti « Castiglioni » non è stabilito speciale requisito d'incolato;

2) certificato di cittadinanza italiana del concorrente;

3) certificato di nascita del padre;

4) certificato di nascita della madre;

5) diploma o certificato di maturità dal quale risulti che l'aspirante ha superato l'esame di maturità con votazione media generale di almeno sette decimi nelle materie (compresa la cultura militare) o gruppi di materie per detto esame, e che le singole votazioni furono conseguite in sessione non di riparazione; non si tiene conto (nella formazione di detta media generale) della votazione per la educazione fisica; i candidati che intendono superare l'esame di maturità nella prossima sessione autunnale devono farne dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, e potranno essere ammessi con riserva che, entro il giorno precedente quello fissato per la prova scritta di concorso, comprovino il risultato dell'esame di maturità con le condizioni di cui sopra;

6) gli aspiranti già studenti inscritti in una Università dovranno presentare al rettore del Collegio, prima dell'ammissione al godimento del posto (e non più tardi del 30 novembre p. v.) - oltre detto diploma o certificato di maturità, con detta votazione media - anche un certificato comprovante d'essere iscritti ai Gruppi universitari fascisti, e regolarmente osservanti degli obblighi da questi stabiliti, nonchè un certificato comprovante d'aver superato gli esami su tutte le materie indicate nel piano ufficiale degli studi vigente nella Università cui furono iscritti per gli anni scolastici precedenti, conseguendo votazione media non inferiore a punti ventisette su trenta, e per nessun esame a punti ventiquattro su trenta: in difetto di questa prova non potranno conseguire il posto di alunno anche se classificati vincitori del concorso, che per essi sarà ritenuto di nessun effetto, qualunque sia il motivo per cui risultino non superati detti esami, o non ottenuta la prescritta votazione media;

7) certificato generale del casellario giudiziario (di data non anteriore agli ultimi due mesi);

8) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente tenne abituale residenza negli ultimi due anni (di data non anteriore agli ultimi due mesi);

9) attestazione comprovante che il concorrente è iscritto alla Gioventù italiana del Littorio oppure al Partito Nazionale Fascista;

10) attestazione comprovante che il concorrente è di religione cattolica;

11) certificato di ufficiale sanitario comprovante che il concorrente fu rivaccinato da non oltre dieci anni, e che realmente è di fisica costituzione pienamente sana, scevra da qualsiasi infermità comunicabile, e tale da non esigere cure o diete o vigilanze speciali (formula da usare nel certificato);

12) attestazione del podestà del luogo di residenza, sullo stato attuale della famiglia del concorrente; tale attestazione (che potrà essere compilata su modulo fornito da questa Amministrazione) dovrà comprovare:

a) il luogo di nascita del concorrente;

b) il numero delle persone che ne compongono la famiglia;

c) la condizione, l'età e la professione di ciascuna di esse;

d) la natura, la quantità ed il valore approssimativo dei beni posseduti dalle persone medesime, nel Comune ed altrove;

e) la rendita annua approssimativa e l'ammontare delle passività e delle tasse comunali pagate da qualunque membro della famiglia;

13) attestazione rilasciata dal procuratore delle imposte del luogo di origine e da quello del luogo di residenza dei genitori stessi, sull'ammontare delle imposte pagate da ciascun membro della famiglia;

14) dichiarazione del padre - oppure, in sua mancanza, della madre o del tutore - autenticata dal podestà, se taluno della famiglia del concorrente possegga o no altrove beni o redditi di qualunque natura, e se il concorrente fruisca di beneficenza pubblica o privata;

15) fotografia del concorrente, in duplice copia (formato tessera, e non su cartoncino), con firma di questo (nome e cognome), autenticata dal podestà del Comune di residenza.

VI. - I concorrenti potranno essere sottoposti ad una visita medica da parte di un sanitario da designarsi dal Collegio.

VII. - Non sono ammissibili al concorso gli aspiranti che - ammessi precedentemente per due volte - non conseguirono la classificazione complessiva di idoneità (punti 35 su 50), o si ritirarono durante gli esami.

Avvertenze. I singoli documenti da allegarsi alla domanda di ammissione possono presentarsi con esenzione da bollo a' termini dell'art. 177 della tariffa generale formante l'allegato *A* (parte terza) annesso al testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e delle relative norme d'applicazione; i documenti dovranno essere debitamente legalizzati se rilasciati da autorità non comprese nella giurisdizione del Tribunale di Pavia. Tale legalizzazione è fatta dalle Regie prefetture per i documenti di cui ai n. 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12 e 14; dai Regi provveditorati agli studi per il documento di cui al n. 5; dalle Regie procure del Re, per il documento di cui al n. 7; dalle Curie vescovili per il documento di cui al n. 10. Per i certificati di cui ai nn. 6, 9, 13 e 15 non è richiesta alcuna legalizzazione.

L'Ufficio non risponde alle corrispondenze non munite di francatura per risposta. Chiuso il concorso, non si restituiscono documenti annessi alla istanza d'ammissione, fatta eccezione per il diploma originale di maturità, che dev'essere però ritirato personalmente dal diplomato o da persona munita di delega scritta.

Esami.

VIII. - Gli esami di concorso consistono in una prova scritta, e in tre prove orali.

Per tali prove non vi è uno speciale programma: esse però sono previste in guisa che — pure avendo come base i vigenti programmi d'esame di maturità per i provenienti dal Liceo classico e dal Liceo scientifico (ved. R. decreto 10 giugno 1937, n. 876, e norme connesse) — diano modo più particolarmente di giudicare la cultura del candidato e la maturità del suo ingegno, allo scopo di accertarne le singolari attitudini e la effettiva preparazione agli studi superiori.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema scelto dal candidato fra tre temi che gli saranno all'uopo proposti: ai concorrenti per studi in lettere (o filosofia) o giurisprudenza o scienze politiche, saranno proposti tre temi di composizione italiana riguardanti problemi di cultura generale (letteraria, filosofica, storica, ecc.); ai concorrenti per studi di medicina o ingegneria o farmacia o scienze (matematiche, fisiche, chimiche, naturali) saranno proposti tre temi riguardanti particolarmente problemi generali di scienze, o di storia delle scienze, con eventuali svolgimenti di questi.

I concorrenti che, per qualsiasi motivo non si trovassero presenti alla dettatura dei temi per la prova scritta, resteranno esclusi dal concorso.

Per lo svolgimento del tema sono lasciate al concorrente sei ore di tempo.

Durante la prova scritta i concorrenti non possono conferire fra loro nè con alcuna persona estranea, è vietato l'uso di qualsiasi libro o manoscritto, ad eccezione del vocabolario della lingua italiana. La trasgressione di queste norme importa la esclusione dal concorso.
Non è ammesso alle prove orali il concorrente che nella prova scritta non abbia conseguito votazione di almeno sei decimi.
Le tre prove orali consisteranno:

a) per i concorrenti già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di giurisprudenza, o di scienze politiche, o di lettere e filosofia: nei tre esami di storia generale (comprese le nozioni fondamentali di storia delle istituzioni e della letteratura italiana e dell'arte), di filosofia (particolarmente nozioni di storia della filosofia) e di latino, comprendente quest'ultimo principalmente l'interpretazione di uno o più brani di prosa classica latina, che offrirà occasione anche per saggiare le conoscenze del candidato sulla storia della letteratura e, in genere, della civiltà romana;

b) per i concorrenti già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di medicina e chirurgia, oppure alla Facoltà di scienze per la laurea in scienze naturali, oppure alla Facoltà di farmacia per la laurea in farmacia: nei tre esami di fisica e chimica, di scienze naturali (botanica, zoologia e particolarmente fenomeni biologici più notevoli), e di storia generale (come sopra);

c) per i concorrenti già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di scienze per la laurea in matematica e fisica, o in fisica, o in scienze matematiche, o in chimica, oppure per il biennio propedeutico alla Facoltà di ingegneria o architettura (sempreché questo biennio figuri tra i corsi professati nella Regia università di Pavia): nei tre esami di matematica, di fisica e chimica, e di storia generale (come sopra).

Inoltre, ogni candidato sarà sottoposto ad una discussione orale sul tema da lui svolto come prova scritta.
Ogni prova orale non durerà meno di venti minuti.
Il concorrente che, per qualsiasi motivo, non si presenti anche ad una sola delle prove orali, o che durante una prova si ritiri, è dichiarato escluso dal concorso.
Non può essere conseguita la nomina a posto d'alunno, nè essere conservato il posto, quando si effettui il passaggio a studi universitari diversi da quelli per i quali furono superate le relative prove di concorso: gli eventuali cambiamenti di studi universitari dànno luogo ad applicazione di norme speciali, quanto al posto d'alunno.
IX. - Ognuna delle prove di concorso sarà classificata con punti di insufficienza (da zero a cinque) oppure di merito (da sei a dieci), espressi in decimi o frazione di decimi; alla somma dei punti ottenuti nelle quattro prove d'esame di concorso sarà aggiunta per ogni concorrente la votazione media generale da lui conseguita nell'esame di maturità classica o scientifica: risulterà così la votazione complessiva ottenuta nel concorso. Per essere incluso nella graduatoria degli eleggibili necessita che detta votazione complessiva non sia inferiore a punti trentacinque su cinquanta.
Nel caso di parità di votazione complessiva, sarà data preferenza ai reduci dall'A. O. o dalla guerra attuale; agli orfani di militari morti in guerra e ai figli di invalidi di guerra: e tra questi, al candidato che avrà ottenuto migliore votazione nella prova scritta; - se ancora risultasse parità di merito, la preferenza sarà data al candidato in condizioni economiche più disagiate: e per questo punto il giudizio è riservato al Consiglio d'amministrazione del collegio.
Per i posti «Pirotta», a parità di merito, sarà preferito il concorrente nato nella provincia di Pavia, figlio di genitori nati in detta Provincia e con residenza in essa da un quinquennio; indi il concorrente che pur non essendo nativo della provincia di Pavia, sia figlio di genitori, nati in essa ed ivi residenti da almeno dieci anni; ed infine il concorrente non nativo della provincia di Pavia, i cui genitori pur non essendo nati nella Provincia stessa, vi abbiano la residenza da almeno venti anni; - se ancora risultasse parità di merito, varranno i criteri di preferenza già enunciati.
X. - La nomina degli alunni spetta alla Maestà il RE ed IMPERATORE, Alto Patrono del Collegio; per l'ammissione al godimento del posto occorre anche la presentazione al rettore del Collegio di un certificato comprovante l'avvenuta iscrizione regolare nel ruolo degli studenti della Regia università di Pavia per l'anno accademico 1941-1942-XX.

Pavia, addì 20 giugno 1941-XIX

Il presidente: STEFANO DOZZIO

Il segretario: A. CRESPI-REGHIZZI

(2812)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso speciale per titoli a 17 posti di vice-ragioniere (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale dei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;
Veduta la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 77;
Veduta la legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 900;
Veduta l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera del 14 marzo 1941-XIX, n. 1506.1175.2.9/1.3.1.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale per titoli a 17 posti di vice-ragioniere (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale della carriera di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte, senza alcuna limitazione relativa all'età, gli impiegati di grado 11° appartenenti ai ruoli di gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico del personale civile dello Stato, che siano muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale, oppure di titolo di studio corrispondente ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, conseguito in un Istituto Regio o pareggiato.
Tutti i suddetti requisiti debbono essere posseduti prima della scadenza del termine, di cui al comma primo dell'art. 3 del presente bando, e dovranno essere ancora posseduti al giorno dal quale decorrerà la nomina dei vincitori del concorso.
Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6 e corredate di tutti i documenti di cui al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, biblioteche e degli affari generali - divisione II) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, per il tramite delle Amministrazioni centrali dalle quali i concorrenti dipendono.
Nel trasmettere le istanze, le Amministrazioni centrali uniranno un dettagliato rapporto dal quale risultino le mansioni espletate e gli eventuali fatti di particolare importanza inerenti alla carriera dei candidati.
L'istanza di ammissione al concorso dovrà contenere la indicazione del nome, del cognome, della paternità, del luogo e della data di nascita, del preciso recapito, della qualifica e dell'ufficio di appartenenza del concorrente, nonchè l'elencazione dei singoli documenti allegati; e dovrà essere sottoscritta dal concorrente stesso.
Il concorrente dovrà inoltre dichiarare di essere disposto ad accettare, nella eventualità della nomina, qualsiasi destinazione, ed elencare, altresì, in ordine di preferenza, per le discrezionali determinazioni dell'Amministrazione, cinque sedi di Regio provveditorato agli studi.
I concorrenti che dimostrino di essere chiamati in servizio militare, o di risiedere nell'Africa italiana, nei Possedimenti italiani, in Albania, ovvero all'estero, avranno facoltà di presentare nel termine suddetto la sola istanza, salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle istanze dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) certificato rilasciato o vistato dal segretario o vice segretario della competente Federazione dei Fasci di combattimento o dalla Segreteria dei Fasci degli italiani all'estero comprovante l'appartenenza del candidato al P.N.F. o alla G.I.L.
Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno XIX.

i candidati ex combattenti, non iscritti al P.N.F., possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F. Detti candidati potranno conseguire la eventuale nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al Partito stesso. In caso contrario, s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego;

b) diploma originale o copia notarile autentica del titolo di studio stabilito dal precedente art. 2;

c) copia dello stato di servizio civile rilasciata, in data non anteriore a quella del presente decreto, dall'Amministrazione dalla quale il candidato dipende, con l'indicazione delle note di qualifica attribuite dall'anno di assunzione, e con l'attestazione che il candidato è in attività di servizio;

d) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 5.

Nel loro interesse, i candidati presenteranno, inoltre, tutti i documenti che attribuiscano in loro favore titoli di preferenza agli effetti della nomina, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, come pure titoli da valutare discrezionalmente ai fini della formazione della graduatoria di merito dei vincitori del concorso.

Art. 6.

Per la documentazione dei titoli di cui appresso dovranno essere osservate le modalità rispettivamente indicate.

I candidati che appartengano ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, ne daranno dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero.

Detto certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

I candidati che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-1918 o come legionari fiumani, coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e coloro che, in servizio non isolato all'estero, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, presenteranno, oltre al documento di cui alla lettera d) del precedente art. 4, la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

I candidati feriti per la causa fascista e quelli che abbiano partecipato alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, gli orfani e congiunti dei caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A. O. o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, comproveranno la loro qualità mediante certificati da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Art. 7.

La facoltà di cui all'ultimo comma del precedente art. 3 non concerne se non i documenti che comprovino requisiti o titoli posseduti prima della scadenza del termine di cui al comma primo dell'articolo stesso.

Non sarà preso in considerazione alcun documento che eventualmente pervenisse oltre i termini rispettivamente stabiliti nel primo e nell'ultimo comma del precedente art. 3, ancorchè relativo a requisiti od a titoli posseduti prima della scadenza del termine di cui al comma primo suddetto.

Art. 8.

I documenti presentati a corredo dell'istanza dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i documenti rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera a) i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'A. O. o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero.

Art. 9.

Le domande che perverranno dopo il termine di cui al comma primo del precedente art. 3, o che risultino insufficientemente documentate, non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale o dei Regi provveditorati agli studi. L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto, non motivato ed insindacabile, del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

L'Amministrazione può eventualmente sottoporre i candidati a visita medica, che, per i mutilati ed invalidi, di cui all'ultimo comma del precedente art. 6, sarà disposta con l'osservanza delle norme contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e nel relativo regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Art. 10.

Il Ministero dell'educazione nazionale si riserva la facoltà di richiedere in visione alle Amministrazioni, dalle quali i concorrenti dipendono, gli atti matricolari ed il fascicolo personale dei concorrenti medesimi.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta del direttore generale delle Accademie, biblioteche e degli affari generali oppure di un ispettore generale del ruolo del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale, in qualità di presidente, e di due funzionari dello stesso ruolo di grado non inferiore al sesto. Un funzionario dello stesso ruolo di grado non inferiore al nono eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice attribuirà ai candidati, in base ai criteri di valutazione da essa stabiliti ed in relazione ai titoli presentati, una votazione espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che riporteranno una votazione non inferiore ai sessanta centesimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi e agli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O., a coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi e orfani di caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, agli invalidi e agli orfani dei caduti in dipendenza dell'attuale guerra, e ai soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397 e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458 e nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Art. 13.

A favore dei richiamati alle armi, con apposito concorso da bandire a suo tempo, si riservano diciotto posti, attualmente disponibili, di vice ragioniere (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale della carriera di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1941-XIX

Il Ministro: BOTTAI

(2826)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso speciale per titoli a 25 posti di applicato (gruppo C, grado 12°) nel ruolo del personale d'ordine dei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduta la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 77;

Veduto il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898;

Veduta la legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 900;

Veduto il decreto interministeriale 28 luglio 1939-XVII, col quale è stato, tra l'altro, determinato il quantitativo di personale femminile di ruolo del gruppo *C* da adibirsi ai servizi di dattilografia dei Regi provveditorati agli studi;

Veduta l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera del 14 marzo 1941-XIX, n. 1506.1175.2.9/1.3.1.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale per titoli a 25 posti di applicato (gruppo *C*, grado 12°) nel ruolo del personale d'ordine dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte, senza alcuna limitazione relativa all'età, coloro che, alla scadenza del termine di cui al comma primo del successivo art. 3, appartengano, quali impiegati di grado 12°, ai ruoli di gruppo *C* dell'ordinamento gerarchico del personale civile dello Stato.

In tale posizione i concorrenti dovranno ancora trovarsi al giorno dal quale decorrerà la nomina dei vincitori del concorso.

Non potranno essere conferiti alle donne più di cinque posti.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6 e corredate di tutti i documenti di cui al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, biblioteche e degli affari generali - Divisione II) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, per il tramite delle Amministrazioni centrali dalle quali i concorrenti dipendono.

Nel trasmettere le istanze, le Amministrazioni centrali uniranno un dettagliato rapporto dal quale risultino le mansioni espletate e gli eventuali fatti di particolare importanza inerenti alla carriera dei candidati.

L'istanza di ammissione al concorso dovrà contenere la indicazione del nome, del cognome, della paternità, del luogo e della data di nascita, del preciso recapito, della qualifica e dell'ufficio di appartenenza del concorrente, nonchè l'elencazione dei singoli documenti allegati; e dovrà essere sottoscritta dal concorrente stesso

Il concorrente dovrà inoltre dichiarare di essere disposto ad accettare, nella eventualità della nomina, qualsiasi destinazione, ed elencare, altresì, in ordine di preferenza, per le discrezionali determinazioni dell'Amministrazione, cinque sedi di Regio provveditorato agli studi.

I concorrenti che dimostrino di essere chiamati in servizio militare, o di risiedere nell'Africa italiana, nei Possedimenti italiani, in Albania, ovvero all'estero, avranno facoltà di presentare nel termine suddetto la sola istanza, salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle istanze dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato rilasciato o vistato dal segretario o vice segretario della competente Federazione dei Fasci di combattimento o dalla Segreteria dei Fasci degli italiani all'estero comprovante l'appartenenza del candidato al P.N.F. o alla G.I.L.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno XIX.

I candidati ex combattenti, non iscritti al P.N.F., possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F. Detti candidati potranno conseguire la eventuale nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al Partito stesso. In caso contrario, s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego;

b) copia dello stato di servizio civile rilasciata, in data non anteriore a quella del presente decreto, dall'Amministrazione dalla quale il candidato dipende, con l'indicazione delle note di qualifica attribuite dall'anno di assunzione, e con l'attestazione che il candidato è in attività di servizio.

c) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 5.

Nel loro interesse, i candidati presenteranno, inoltre, tutti i documenti che attribuiscano in loro favore titoli di preferenza agli effetti della nomina, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, come pure titoli da valutare discrezionalmente ai fini della formazione della graduatoria di merito dei vincitori del concorso.

Art. 6.

Per la documentazione dei titoli di cui appresso dovranno essere osservate le modalità rispettivamente indicate.

I candidati che appartengano ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, ne daranno dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero

Detto certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura. Il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista

I candidati che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-1918 o come legionari fiumani, coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e coloro che, in servizio non isolato all'estero, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, presenteranno, oltre al documento di cui alla lettera *c*) del precedente art 4, la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

I candidati feriti per la causa fascista e quelli che abbiano partecipato alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, gli orfani e congiunti dei caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A. O. o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, comproveranno la loro qualità mediante certificati da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Art. 7.

La facoltà di cui all'ultimo comma del precedente art. 3 non concerne se non i documenti che comprovino requisiti o titoli posseduti prima della scadenza del termine di cui al comma primo dell'articolo stesso.

Non sarà preso in considerazione alcun documento che eventualmente pervenisse oltre i termini rispettivamente stabiliti nel primo e nell'ultimo comma del precedente art. 3, ancorchè relativo a requisiti od a titoli posseduti prima della scadenza del termine di cui al comma primo suddetto.

Art. 8.

I documenti presentati a corredo dell'istanza dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i documenti rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'A. O. o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero.

Art. 9.

Le domande che perverranno dopo il termine di cui al comma primo del precedente art. 3, o che risultino insufficientemente documentate, non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale o dei Regi provveditorati agli studi. L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto, non motivato ed insindacabile, del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

L'Amministrazione può eventualmente sottoporre i candidati a visita medica, che, per i mutilati ed invalidi, di cui all'ultimo comma del precedente art. 6, sarà disposta con l'osservanza delle norme contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e nel relativo regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Art. 10.

Il Ministero dell'educazione nazionale si riserva la facoltà di richiedere in visione alle Amministrazioni, dalle quali i concorrenti dipendono, gli atti matricolari ed il fascicolo personale dei concorrenti medesimi.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta del direttore generale delle Accademie, biblioteche e degli affari generali oppure di un ispettore generale del ruolo del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale, in qualità di presidente, e di due funzionari dello stesso ruolo di grado non inferiore al sesto. Un funzionario dello stesso ruolo di grado non inferiore al nono eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice attribuirà ai candidati, in base ai criteri di valutazione da essa stabiliti ed in relazione ai titoli presentati, una votazione espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che riporteranno una votazione non inferiore ai sessanta centesimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi e agli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O., a coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi e orfani di caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, agli invalidi e agli orfani dei caduti in dipendenza dell'attuale guerra, ed a coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397 e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458 e nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Art. 13.

A favore dei richiamati alle armi, con apposito concorso da bandire a suo tempo, si riservano venticinque posti, attualmente disponibili, di applicato (gruppo *C*, grado 12°) nel ruolo del personale d'ordine dei Regi provveditorati agli studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1941-XIX

Il Ministro: BOTTAI

(2827)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.